

Paolo: undici indicativo anche perchè poi a che ora dovrebbe partire la roba scusa? parte l'indomani?

Giulia: eh infatti cioè l...no., no, no, no questa parte oggi, parte oggi...

Paolo: ah parte oggi..

Giulia: sì, sì m'hanno detto poi che parte in tarda mattinata...OMISSIS...quindi io la documentazione a parte la documentazione quella di...di spedizione...il certificato si può quindi diciamo rimandare al giorno dopo allora? Proprio cioè ok che lei prende visione della merce...per capire..

Paolo: ora sì ho capito insomma se io prendo prendo visione della roba...eeee al limite insomma poi si può anche fare..(CADE LA LINEA)...

Non può negarsi (osserva il P.m.) come dalle varie conversazioni sopra esposte emerga chiaramente che **tutti i Veterinari dell'Usl Toscana Centro - distretto della Valdinievole erano soliti rilasciare i certificati sanitari senza prendere visione della merce**, permettendo così, tra l'altro, di inserire nella lista di quel certificato sanitario, derrate alimentari aventi peso diverso o addirittura non presenti.

È evidente, infatti, alla luce di tali colloqui, che si trattasse di una **prassi diffusa e consolidata** in quanto, nel momento in cui il ~~Veterinario~~ e il ~~Veterinario~~ riferiscono ai vari Operatori Alimentari l'obbligo per i Veterinari di doversi recare da quel momento in poi presso gli stabilimenti, ciò appare agli occhi degli Operatori Alimentari assolutamente una novità, tanto da creare loro problemi organizzativi.

Ciò dimostra, con evidenza, che la certificazione effettuata senza recarsi presso gli stabilimenti e senza prendere materialmente visione della merce, rappresentasse il *modus operandi* di tutti i Veterinari Certificatori dell'Ufficio.

Tale assunto (prosegue il P.m.) è confermato dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ~~Agente~~ al cc NAS in data 25.07.2018, laddove a domanda dell'Agente di PG con cui si chiedeva al ~~Agente~~ "quello che lei sta dicendo è condiviso anche dai suoi collaboratori?" (in sintesi aveva ammesso che non si recavano presso gli stabilimenti per effettuare le certificazioni ma le effettuavano presso gli uffici ritenendosi non vincolati da quanto disposto dal DM 303/2000 perché superato) ~~Agente~~ dichiara "sì, in quanto il processo di certificazione/attestazione è previsto da istruzioni operative all'interno del sistema gestione e qualità".

Premie dunque sottolineare, con specifico riferimento alla posizione della ~~Agente~~, che il ~~Agente~~ dichiara chiaramente che anche la stessa seguiva la medesima procedura e che tra i certificati sequestrati ve ne sono alcuni nei quali si attestano circostanze che presupponevano necessariamente la materiale visione dei prodotti, pena certificare circostanze false>>.

E' opportuno ricordare che al capo 54 si contesta, nello specifico, la falsità nei seguenti certificati:

<<la dott.sa ~~Agente~~:

n. 30/alival/2016 del 16.2.2016,

n. 89/alival/2016 del 10.5.2016,

n. 95/alival/2016 del 24.5.2016,

n. 107/alival/2016 del 7.6.2016,

n. 133/alival/2016 del 12.7.2016>>.

La difesa ha prodotto il registro dei controlli ufficiali delle aziende PANAPESCA e ALIVAL (rilevante per il capo 54). Risulta che in occasione del rilascio dei certificati vi è stato accesso in